



*Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale*

Roma, 27 OTT. 1979 19

➔ *All'* On.le Dr. Pio La Torre
Deputato al Parlamento
e, p.c. = Presidenza Consiglio dei
Ministri - Gabinetto
= Segretariato Generale Camera
dei Deputati
= Servizio schedario elettronico
Camera dei Deputati

Prot. N.º G. 126/ 147

Risposta al f.º N.º

Allegati

del

OGGETTO Interrogazione a risposta scritta n. 4-00623

La S.V.On.le, ha presentato la seguente interrogazione a risposta scritta:

"Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere se è a conoscenza del fatto che la FIAT di Termini Imerese, dovendo procedere a 2.000 nuove assunzioni per avvenuto raddoppio degli impianti, con banali pretesti, ha scartato alle visite mediche centinaia di lavoratori regolarmente avviati dal collocamento. Si chiede inoltre, se il Ministro è a conoscenza che alcuni tra questi lavoratori, avendo dimostrato, con sentenza del pretore di Termini Imerese, la loro completa idoneità si trovano di fronte al persistente rifiuto aziendale di immetterli al lavoro.

L'azienda, infatti, preferisce pagare a questi lavoratori un salario quale risarcimento del danno subito per la mancata assunzione.

Considerato che tutta la vicenda produce uno stato di grave tensione non solo tra i lavoratori interessati, ma

PC/pr



./.

*La pregiata trattativa con ogni lettera sott'argomenti è indicata nella risposta
al N.º di Prot. coll. n. 147. Per favore a cui si risponde.*

anche tra i disoccupati iscritti al collocamento in tutta la zona; rilevata la mancanza di garanzia per l'effettivo esercizio del diritto al lavoro dei lavoratori avviati dal collocamento, l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative vorrà assumere il Ministro, per determinare la soluzione del problema e scongiurare il ripetersi di situazioni tanto incresciose."

PC/pr

./.

RISPOSTA

La FIAT di TERMINI IMERESE, che esercita l'assemblaggio e la verniciatura in serie dell'autovettura convenzionalmente denominata "126", negli ultimi anni ha proceduto ad un rilevante incremento dell'organico, in seguito al potenziamento della linea di montaggio.

Le assunzioni sono avvenute con gradualità, seppur prevalentemente concentrate tra la fine del 1977 ed i primi mesi del 1978.

Dall'inizio del 1977 ad oggi sono stati avviati 1612 lavoratori di cui 300 in tempi più recenti per i quali non è stato ancora perfezionato il contratto di lavoro.

L'azienda, avvalendosi della facoltà prevista dal Contratto Collettivo di lavoro per il settore metalmeccanico, ha sottoposto e sottopone a visita medica tutti i lavoratori avviati al fine di accertarne la idoneità fisica in relazione alla tipologia delle lavorazioni praticate nel proprio stabilimento.

Il giudizio definitivo sulla compatibilità delle condizioni fisiche degli aspiranti all'occupazione con le lavorazioni eseguite, viene espresso dal medico di fabbrica il quale può avvalersi anche del parere degli organi sanitari aziendali della sede di Torino.

L'azienda non ha assunto - tra i 1612 avviati - circa 70 lavoratori dei quali 59 hanno presentato ricorso al Pretore di Termini Imerese in veste di Giudice del Lavoro.

I ricorrenti, assistiti da avvocati di fiducia, hanno ritenuto - secondo proposizioni diverse nelle motivazioni ma tutte conducenti ad una unica conclusione - o illegittima la facoltà di effettuare la visita medica preventiva o irri-

tuale il procedimento adottato in forma unilaterale o sussistente la violazione dell'ultimo comma dell'art. 5 della legge 20/5/70, n.300, chiedendo, in ogni caso, una sentenza che consentisse di dare coattivamente corso al rapporto di lavoro il cui contratto era da ritenersi già costituito al momento dell'avviamento.

Inizialmente il Pretore adito aveva ritenuto legittima la facoltà dell'azienda di sottoporre a visita medica preventiva gli avviati ma anche applicabile nella fattispecie il 3° comma del richiamato art. 5 della legge n. 300 per cui, con ordinanza, aveva disposto una ripetizione della visita medica presso l'Istituto di Medicina del Lavoro di Palermo ed aveva, in relazione al relativo referto, peraltro prevalentemente sfavorevole ai ricorrenti, deciso in conseguenza (circa 30 ricorsi respinti).

Nei casi, invece, in cui il referto medico era stato favorevole ai ricorrenti, aveva, con sentenza esecutiva, disposto la loro assunzione. Risulta che tale situazione riguarda in tutto 6 ricorrenti.

Avverso tali sentenze, l'azienda ha proposto appello innanzi al Tribunale civile di Termini Imerese.

Nelle more della relativa decisione, essendo la sentenza del Pretore esecutiva e dovendo presumibilmente risarcire i ricorrenti per il danno subito, l'azienda ha ritenuto opportuno retribuire gli stessi pur rinunciando alla loro prestazione.

Peraltro, il Tribunale di Termini Imerese che, come già detto, dovrà decidere gli appelli, ha già manifestato in maniera inequivoca il proprio convincimento sulla questione in sede di decisione sull'appello presentato da uno dei lavora-

tori interessati avverso la sentenza del Pretore che aveva rigettato il proprio ricorso.

Riferendosi ad una consolidata e costante giurisprudenza della Suprema Corte ha deciso sfavorevolmente all'appellante ritenendo l'azienda non solo legittimata a sottoporre a visita medica preventiva i lavoratori avviati ma anche non obbligata a costituire coercitivamente rapporti di lavoro con questi ultimi. A conclusione di una lunga serie di considerazioni ha comunque ritenuto sussistente il diritto al risarcimento del danno conseguente alla mancata assunzione.

Il Pretore ha, quindi, ritenuto di adeguarsi all'indirizzo del Tribunale per cui le più recenti sue decisioni sono contenute, nella sostanza, nell'ambito dell'indirizzo sopra esposto.

IL MINISTRO

